

n. 153/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- **Presidente**
- **Giudice**
- **Giudice estensore**

nel procedimento n. **153/2024 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 15.05.2024 dalla Sig.ra _____, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che la ricorrente è residente nel comune di Bergamo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 346.588,64 (compresi i compensi dei professionisti della presente procedura) derivante dalla crisi della propria società _____ (costituita nel 2002 e cessata nel 2018) specializzata nell'organizzazione delle feste di compleanno per bambini nonché dalla conseguente difficoltà ad onorare i propri debiti di natura bancaria;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che _____ non risulta proprietaria di alcun bene immobile;
- considerato che _____ risulta proprietaria del seguente bene mobile registrato: automobile _____ immatricolata nel 2004, il cui valore può essere stimato tra i 1.000,00 e i 3.000,00 euro. Si precisa che la ricorrente ha chiesto l'esclusione della suddetta autovettura dalla presente procedura liquidatoria in quanto necessaria agli spostamenti lavorativi e alle altre esigenze quotidiane;
- considerato che _____ è percettrice di reddito in quanto lavoratrice subordinata a tempo indeterminato presso la società _____ percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.250,00 euro per 12 mensilità;
- considerato che _____ risulta intestataria dei seguenti rapporti di conto corrente: n. _____ presso _____ con saldo attivo al 31.12.2023 di euro 1126.50; carta _____ con saldo attivo al 05.10.2023 di euro 2,14;



- considerato che risiede in Bergamo,
unitamente al compagno;
- considerato che la ricorrente ha indicato come spesa media mensile per il proprio sostentamento la cifra di euro 1.090,00, in linea con gli indicatori ISTAT;
- considerato che la ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura la somma di 160,00 euro mensili per 48 mensilità, pari a complessivi euro 7.680,00;
- ritenuto che, in linea con gli orientamenti della Seconda Sezione del Tribunale di Bergamo, l'importo minimo che la debitrice deve mettere a disposizione della procedura debba essere pari ad almeno 1/5 dello stipendio (somma ritenuta ex lege pignorabile), cosicché detto importo va nella fattispecie quantificato in euro 250,00 mensili (anziché in euro 160,00 come indicato dalla ricorrente);
- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Rag. il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio d

nomina Giudice Delegato il
nomina liquidatore il Rag
ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata



all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con



allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 29 maggio 2024

Il Giudice est.

Il Presidente

